



# COMUNE DI BOSCA

Provincia di Oristano

**SETTORE :**

**SINDACO**

**Responsabile:**

**Casula Piero Franco**

**ORDINANZA N.**

**31**

**in data**

**16/05/2023**

**OGGETTO:**

diserbo, taglio della vegetazione, dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale e delle aree adiacenti alla rete ferroviaria, e pulizia delle aree private ubicate entro e fuori il centro urbano.

## IL SINDACO

### **Premesso che**

- ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs 2 gennaio 2018, n. 1 “*Codice della protezione civile*” il Sindaco è autorità comunale di protezione civile;
- sul territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati, o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e di pulizia, con la conseguente crescita di erba incolta, siepi e rami che si protendono, oltre che sulle fasce di rispetto, anche oltre il ciglio stradale;
- con particolare riferimento al centro abitato, insistono aree verdi e aiuole private lasciate in completo stato di abbandono e degrado;

**Considerato** che l'incuria in narrativa descritta, oltre a sminuire il decoro della Città di Bosa e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi e nocivi per la salute pubblica, in particolare roditori molesti, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (zanzare, mosche), che facilmente completano il loro ciclo vitale nei ristagni d'acqua e nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere non sufficientemente visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere addirittura la carreggiata delle strade;
- costituisce spesso ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;
- che l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- che si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;
- che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio, e che le problematiche indicate comportano e possono comportare gravi conseguenze dal punto di vista igienico sanitario, tali da far ritenere sussistente una situazione di assoluto rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

**Rilevata** la contingibilità di tale situazione, che non poteva essere prevista da parte della pubblica amministrazione, atteso che lo stato di degrado è imputabile al difetto nell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria delle aree verdi, esecuzione che spetta ai proprietari e/o conduttori delle aree;

**Considerata** la necessità di provvedere con criteri uniformi, durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nell'approssimarsi e nel corso della stagione estiva quando massimo è il rischio, **in particolare dal 1 giugno al 31 ottobre**;

**Ritenuto** indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano;

**Visti** inoltre gli artt. 52 e 55 del d.P.R. 753/1980 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

**Considerato** che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario e urgente impartire precise direttive in merito al taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie, finalizzato anche a prevenire il pericolo derivante dal fenomeno degli incendi;

**Considerato** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

**Rilevata** pertanto l'utilità, per i fini in narrativa espressi, di sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di manutenzione e pulizia dei prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, e controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli ubicati su suolo privato prospiciente la pubblica via;

Preso atto che la Giunta regionale della Sardegna, con Deliberazione n. 17/53 del 04 maggio 2023, ha approvato le Prescrizioni regionali antincendio 2023/2025;

**Visti:**

- il D.L.gs 2 gennaio 2018, n. 1 “*Codice della protezione civile*”;
- gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 “*Testo Unico delle Leggi di P.S.*” e gli artt. 449 “*Delitti colposi di danno*” e 650 “*Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità*” del Codice Penale;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 “*Legge quadro sugli incendi boschivi*”;
- il D.L.gs 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” ed il D.L.gs 3 dicembre 2010, n. 205 “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*”;
- il D.L.gs 30 aprile 1992, n. 285 “*Nuovo Codice della Strada*” ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 “*Modifiche al sistema penale*”;
- la Legge della Regione Autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9 “*Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.*”;
- le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale approvate con Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna n. 24/CFVA del 23 agosto 2006;
- la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 17/53 del 04 maggio 2023 “*Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016*”, con la quale sono state aggiornate le “*Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025*”, ed il relativo allegato I;
- gli artt. 52, 55 e 63 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 “*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*”;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- la legge 24 dicembre 1981 n. 689 “*Modifica al sistema penale*”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs. 267/2000 “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed in particolare l’art. 54 che consente al Sindaco di adottare provvedimenti urgenti a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza;
- le disposizioni statali e regionali vigenti in materia e le relative istruzioni;
- gli atti d’ufficio;
- il vigente statuto Comunale;

**ORDINA**

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree con insediamenti turistico-ricettivi;
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte o abbandonate;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere in edificate recanti depositi temporanei all’aperto;
- ai proprietari e/o conduttori di aree verdi in genere;
- a tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d’uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio del Comune di Bosa, nell’ambito delle proprie fasce di competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti,

**DI PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 1 GIUGNO 2023**

- ad effettuare tutte le attività indispensabili a limitare il pericolo di incendio, come descritto negli artt. dal 16 al 25 incluso dell’allegato I alla deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna, in particolare:
- i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all’interno dei propri confini; b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di

larghezza non inferiore a 10 metri; c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati; d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco; e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

- Insediamenti turistico-ricettivi e simili: 1) Entro il 1° giugno, nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, della L.R. n. 11 del 11.05.2015 e di cui all'art. 13, della L.R. n. 16 del 28.07.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, nelle aree extraurbane adibite a parcheggio, ubicati in aree boscate di cui all'art. 2, o confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente articolo. 2) In tutte le attività ricettive di cui al primo comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco. In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni: a) le aree devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti o comunque permettere ai veicoli una via di fuga alternativa in caso d'incendio; b) lungo il perimetro, laddove possibile e ritenuto necessario dal Comune competente, deve essere realizzata una fascia parafuoco, che deve essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature; c) le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti;
- allo sfalcio ed al taglio delle erbe infestanti e della vegetazione, alla loro rimozione da terreni e strade, oltre alla rimozione di qualsiasi altro tipo di rifiuto che possa fungere da esca e/o combustibile e contribuire al rischio incendi;
- alla regolarizzazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale, con conseguente rimozione e smaltimento dei residui vegetali secondo le norme di legge;
- al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate adiacenti alla rete ferroviaria che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta o di incendio, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
- a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto dei lavori di sfalcio e/o taglio, intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, rischio e pericolo, e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980;
- alla eliminazione di ristagni d'acqua, che possono favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica, in particolare roditori, rettili ed insetti nocivi o fastidiosi (zanzare, mosche), che in tali ambienti completano il loro ciclo vitale.

Il presente provvedimento ha validità con decorrenza immediata, ed integra, revoca e sostituisce ogni altra disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito *internet* comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia trasmessa al Sig. Responsabile Albo Pretorio che provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio comunale *on-line* del sito *internet* istituzionale.

Che copia del presente provvedimento sia altresì trasmessa:

- all'Ill.mo Sig. Prefetto di Nuoro [protocollo.prefnu@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefnu@pec.interno.it)
- alla Spett.le Questura di Nuoro [gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it)
- allo Spett.le Commissariato della P.S. di Macomer [com.macomere.nu@pecps.poliziadistato.it](mailto:com.macomere.nu@pecps.poliziadistato.it)
- alla Spett.le POLFER di Oristano [postopolfer.or@pecps.poliziadistato.it](mailto:postopolfer.or@pecps.poliziadistato.it)
- all'Ill.mo Sig. Comandante Stazione Carabinieri di Bosa (OR) [tnu20387@pec.carabinieri.it](mailto:tnu20387@pec.carabinieri.it)
- allo Spett.le Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro [com.salaop.nuoro@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.salaop.nuoro@cert.vigilfuoco.it)

- allo Spett.le Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano [com.oristano@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.oristano@cert.vigilfuoco.it)
- allo Spett.le Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale Stazione di Bosa [cfva.sfbosa@pec.regione.sardegna.it](mailto:cfva.sfbosa@pec.regione.sardegna.it)
- alla Spett.le Compagnia Barracellare di Bosa (OR) [barracelli.bosa@pec.it](mailto:barracelli.bosa@pec.it)
- alla Spett.le Azienda ARST Sardegna Sede di Oristano [arst@pec.arstspa.info](mailto:arst@pec.arstspa.info)
- al Sig. Comandante della Polizia Locale dell'Ente;
- al Sig. Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Manutenzioni di questo Ente [elena.beccu@pec.comune.bosa.or.it](mailto:elena.beccu@pec.comune.bosa.or.it)

#### **AVVERTE**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. Le Forze dell'Ordine sono incaricate di fare esattamente osservare la presente ordinanza.

La violazione delle prescrizioni imposte integra la contestazione di illecito amministrativo, come previsto dall'art. 7 bis del D.L.gs n. 267/2000, fatta sempre salva l'applicazione delle norme statali a seconda delle circostanze, quali, ad esempio, la violazione di cui all'art. 29 "Piantagioni e siepi" del "Nuovo Codice della Strada" o la violazione di cui all'art. 192 "Divieto di abbandono rifiuti" delle "Norme in materia ambientale", e sempre salvo che il fatto non costituisca reato. Ai sensi dell'art. art. 26 dell'allegato I alla deliberazione R.A.S. n. 17/53 "Sanzioni", la violazione dei precetti di cui alle prescrizioni regionali è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative), e, con riferimento ai divieti imposti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7, il pericolo d'incendio è presunto.

La mancata esecuzione dai parte dei soggetti intimati nei tempi prescritti, relativamente alle aree a confine con le infrastrutture ferroviarie, comporta, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 63 del d.P.R. n. 753/1980, anche l'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art. 650 c.p., con segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano: ai sensi di legge, la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative alle infrastrutture ferroviarie e la stesura dei relativi verbali spettano al personale della Polizia Ferroviaria di Stato, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati all'art. 57 del codice di procedura penale.

#### **INFORMA**

- che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giampiero Farinelli, Responsabile del Servizio Polizia Locale;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso gli Uffici dei Responsabili del Procedimento;
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
- che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, il alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Dalla Residenza Municipale,

Il Sindaco pro tempore

*Piero Franco CASULA\**

*\* il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs 82/2005, e succ.ve mod. ed integrazioni*

*Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241:*

- *Struttura competente: Unità Organizzativa "Polizia Locale – Protezione Civile"; orario apertura al pubblico su appuntamento;*
- *Responsabile del Servizio e del procedimento: Comandante della Polizia Locale dott. Giampiero FARINELLI*